Gabon

Guinea

Alto Volta

Madagascar

Mauritania

Repubblica centrafricana

Ruanda

Senegal

Ciad

Togo

ZONA B

Messico

Paesi dell'America centrale

Paesi dell'America del sud

Grandi e Piccole Antille

ZONA C

Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D

URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1968

relativo alle disposizioni transitorie applicabili ad alcune misure nazionali d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 35,

considerando che durante la campagna lattiera 1967/1968 alcuni Stati membri hanno fatto ricorso alla possibilità offerta dalle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), e sono intervenuti sul piano nazionale per prodotti lattiero-caseari diversi dal burro fresco nazionale di prima qualità e dalla crema congelata nazionale, sia tramite aiuti concessi nel quadro di contratti d'ammasso, sia tramite acquisti effettuati dall'organismo d'intervento; che la forma della concessione di aiuti è stata in genere prescelta per il latte scremato in polvere e per alcuni formaggi;

considerando che la soppressione dei predetti aiuti all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 804/68

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

rischia di provocare la reimmissione su un mercato già eccedentario dei quantitativi immagazzinati nel periodo di forte produzione dei prodotti in causa e di aggravare quindi la situazione attuale ; che per evitare una tale conseguenza, occorre permettere di prolungare l'ammasso privato ed offrire agli Stati membri la possibilità di concludere l'operazione nei termini previsti ;

considerando che il periodo di forte produzione di latte e conseguentemente dei formaggi è situato in maggio e in giugno ; che è opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di proseguire l'immagazzinamento dei formaggi durante tale periodo ;

considerando che la campagna d'ammasso è già inoltrata ; che è opportuno determinare i quantitativi che potranno ancora essere ammassati nonché la data di entrata all'ammasso tenendo conto dello sviluppo della prima parte della campagna d'ammasso ;

considerando che è necessario far fronte ai problemi che potranno essere sollevati dalla reimmissione sul mercato, nella fase del mercato unico, di prodotti che si trovano in possesso degli organismi d'intervento a seguito di acquisti effettuati a titolo dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE ; che l'armonizzazione delle misure che devono essere adottate in funzione delle necessità di un mercato comune e in particolare la necessità di evitare distorsioni della concorrenza implicano che le condizioni di vendita vengano determinate caso per caso secondo una procedura comunitaria ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I contratti di ammasso conclusi, a norma dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE, tra il 31 marzo 1968 e la data di entrata in applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68, per il latte scremato in polvere ed i formaggi sono, per i prodotti entrati all'ammasso anteriormente al 29 luglio 1968, considerati conformi alla regolamentazione valida per il latte ed i prodotti lattiero-caseari a decorrere da tale data e sino alla fine della campagna lattiero-casearia 1968/1969.

Articolo 2

1. I formaggi prodotti prima del 29 luglio 1968 possono formare oggetto, fino al termine della campagna lattiera 1968/69, di contratti di ammasso privato le cui disposizioni sono quelle dei contratti in vigore nello Stato membro in causa prima del 29 luglio 1968 e stabiliti a titolo dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE.

2. Tuttavia, il quantitativo di formaggi per il cui ammasso sono stati conclusi dei contratti non può superare :

a) 7.000 tonnellate per la Francia,

b) 900 tonnellate per il Belgio.

Le entrate in ammasso di tali formaggi devono essere effettuate

— in Francia prima del 15 ottobre 1968,

— in Belgio prima del 1° settembre 1968.

Articolo 3

La reimmissione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari che si trovano in possesso degli organismi d'intervento a seguito di acquisti effettuati a titolo dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE ha luogo dopo la determinazione, caso per caso, delle condizioni di vendita.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY